



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per la Tutela della Salute e
il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale

Ai Direttori Generali delle AA.SS.LL.

E, per il Loro tramite

Ai Responsabili dei Servizi Farmaceutici
Ai Dipartimenti di Assistenza Territoriale
Ai Responsabili Dipartimenti di Prevenzione

A Federfarma
A Assofarm

Oggetto: Erogazione servizi nell'ambito della Farmacia dei Servizi – Comunicazione

L'articolo 68 (Farmacia dei servizi) del disegno di legge di Bilancio 2026, al comma 1, stabilisce che i servizi siano stabilmente integrati nel Servizio Sanitario Nazionale. In tale ambito, le farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale sono riconosciute quali strutture eroganti prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, anche in sinergia con gli altri professionisti sanitari.

Il comma 2 del medesimo articolo prevede che, per le finalità di cui al comma 1, nell'ambito del fabbisogno sanitario nazionale standard sia vincolata una quota destinata alla Farmacia dei Servizi a decorrere dall'anno 2026. Il riparto di tale quota avviene in sede di riparto del complessivo fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno di riferimento.

Il comma 3 stabilisce inoltre che la remunerazione dei servizi sia definita nell'ambito degli accordi integrativi regionali, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, a seguito di negoziazioni con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie, sulla base di quanto previsto dall'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e comunque nei limiti delle risorse di cui al comma 2.

Nelle more dell'adozione di ulteriori disposizioni nazionali di carattere specifico e della pubblicazione di un apposito protocollo con le Associazioni di categoria, finalizzato alla puntuale definizione della tipologia dei servizi da erogare e delle relative modalità operative, si comunica che, **a decorrere dal 1° gennaio 2026, i servizi precedentemente erogati nell'ambito della "Sperimentazione Farmacia dei Servizi" devono intendersi conclusi.** Si specifica, altresì, che i servizi afferenti alla Farmacia dei Servizi per l'anno 2026, come ridefiniti secondo le nuove specifiche regionali e disciplinati dagli accordi integrativi regionali di secondo livello in materia di telemedicina, sono attualmente in fase di definizione con le associazioni di categoria Federfarma e Assofarm nel rispetto del quadro regolatorio ivi delineato.

Al fine di porre in essere tutte le attività funzionali al conseguimento dei Livelli Essenziali di Prestazione (LEP), si rappresenta che il raggiungimento dei relativi obiettivi rientra tra le responsabilità istituzionali proprie delle Aziende Sanitarie Locali. Pertanto, le AA.SS.LL., nell'esercizio delle proprie funzioni programmatiche e gestionali, sono tenute ad assicurare il coordinamento e l'integrazione operativa con i soggetti del sistema sanitario territoriale, ivi inclusi i Dipartimenti di Assistenza Territoriale, i Dipartimenti di Prevenzione i Medici di Medicina Generale, i Pediatri di Libera

Scelta e le farmacie convenzionate pubbliche e private. In tale contesto si chiarisce che, i servizi prioritari ricompresi nei LEP, quali: le vaccinazioni antinfluenzali, le vaccinazioni anti-COVID-19, lo screening del colon-retto, le prenotazioni per lo screening mammografico e le prenotazioni per lo screening della cervice uterina, devono essere assicurati dalle AA.SS.LL. senza interruzione mediante il ricorso a idonei accordi e assetti organizzativi con i soggetti sopra richiamati, nel rispetto dei modelli organizzativi vigenti e delle responsabilità istituzionali attribuite a ciascun livello del sistema sanitario regionale.

Il Dirigente U.O.S 204.01.01

Il Dirigente di U.O.S. 204.04.02

Il Dirigente di Settore 204.01.00

Il Dirigente di Settore 204.02.00

Il Dirigente di Settore 204.04.00

Il Direttore Generale